

Detrazioni fiscali anche con bonifico tramite istituti di pagamento – R.M. 9/E/2016

24 Gennaio 2017

Riconosciute le detrazioni fiscali, per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, anche in caso di bonifico “parlante” effettuato mediante gli Istituti di pagamento (diversi da banche e Poste).

Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella **R.M. n.9/E del 20 gennaio 2017**, in risposta ad una consulenza giuridica presentata dall’associazione nazionale degli Istituti di pagamento (ovvero imprese finanziarie non bancarie).

In particolare, l’istante chiedeva di conoscere il corretto regime applicabile ai bonifici che vengono effettuati, e ricevuti, dagli Istituti finanziari per il pagamento delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

Come noto, infatti, per poter beneficiare delle suddette detrazioni, il combinato disposto dell’art. 16-*bis*, co. 9 del TUIR e dell’art. 1, co. 3, del DM 41/1998, prevede l’obbligo di pagamento delle spese detraibili mediante bonifico, dal quale devono risultare: la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA dell’impresa che ha eseguito i lavori^[1].

Tale adempimento è previsto a pena di decadenza dal beneficio^[2].

Inoltre, ai fini della lotta all’evasione e all’emersione del lavoro nero, dal 1° luglio 2010, è stato introdotto l’obbligo, per le banche e le Poste italiane, di operare una ritenuta d’acconto (ad oggi pari all’8%) sui bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica, agevolati con le detrazioni del “50%” e “65%”^[3].

Ciò premesso, con il chiarimento contenuto nella R.M. n. 9/E/2017, l’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il **bonifico** è **completo** dei suddetti requisiti, la **detrazione** fiscale è comunque **riconosciuta** anche laddove l’istituto di credito che effettua o riceve il **pagamento** sia un “**Istituto di pagamento**” (diverso da Banche e Poste)^[4].

Unica condizione richiesta per l’applicabilità dei benefici fiscali è che tali Istituti devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento a carico di banche e Poste^[5], ovvero devono:

- **versare** le **ritenute effettuate** nei **bonifici** disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica;
- **certificare** al beneficiario dell’agevolazione **l’ammontare** delle **somme** e delle **ritenute effettuate** e **indicarle** nella **dichiarazione** dei **sostituti d’imposta** (insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico);
- **trasmettere**, in via telematica all’Amministrazione finanziaria, i **dati** relativi al **mittente**, ai **beneficiari** della detrazione e ai **destinatari** dei **pagamenti**.

[1] Cfr. ANCE *“Detrazione 50% - Bonifico incompleto e acconti - I chiarimenti dell’AdE”* - [ID N. 26473](#) del 21 novembre 2016.

[2] Art. 4, del DM n. 41/1998.

[3] Cfr. art. 25 del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010.

[4] A tal riguardo, l’Agenzia chiarisce che gli Istituti di pagamento sono stati introdotti dal D.Lgs. n. 11/2010, si tratta, in particolare, di soggetti diversi dalle banche, ma autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.

[5] Cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010.

27145-R_M_n_9-E del 20 gennaio 2017.pdf[Apri](#)